



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LO SPANDIMENTO
LIQUAMI E DEIEZIONI ZOOTECHNICHE PER LA
FERTILIZZAZIONE DEI TERRENI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 16/07/2013

Adottato con delibera di C.C. n°.....del.....



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

Via Europa, 5 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

telefono 030/9291.200 telefax 030/9291.235

www.comune.provagliodiseo.bs.it/

protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

REGOLAMENTO PER LO SPANDIMENTO LIQUAMI E DEIEZIONI ZOOTECHNICHE PER LA FERTILIZZAZIONE DEI TERRENI

ART. 1 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme regolamentano, nel rispetto del d.lgs. 99/1992, del d.m. 07.04.2006 e della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 5868 del 21.11.2007, le modalità di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni. Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica. Per quanto concerne le altre fasi connesse all'utilizzo delle deiezioni non contemplate nel presente Regolamento (raccolta, stoccaggio, maturazione, quantità massima spargibile per ettaro ecc.) si rimanda alle specifiche Norme. Il presente Regolamento non si applica alla concimazione con il letame degli orti privati. Per l'esecuzione di questa pratica nei centri abitati è necessario provvedere all'immediato interrimento del letame dopo lo spargimento; se accumulato il letame dovrà essere coperto con un telo di nylon.

CAPO 1°- NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DEL LETAME

ART. 2 DEFINIZIONE

Si definiscono "letame" le deiezioni animali palabili provenienti da allevamenti su lettiera (paglia o altro materiale ligneo-cellulosico) nonché le frazioni solide, grossolane, palabili ottenute dal liquame attraverso processi di separazione meccanica.

Per la "pollina" (deiezione solide di allevamenti avicoli), valgono le norme più restrittive previste dal CAPO II° del presente Regolamento al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari durante lo spargimento.

ART. 3 DIVIETI

E' vietato lo spargimento del letame:

1. Entro una fascia di 150 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone ad utilizzo pubblico deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi ecc.), per **tutto l'anno** (dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00 dei giorni infrasettimanali, dalle 11.00 alle 20.00 del sabato e dopo le ore 9.00 della domenica; per le rimanenti fasce orarie si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 4) - nel caso di zone ad utilizzo pubblico l'eventuale deroga sarà rilasciata dal Sindaco.
2. nelle zone boscate, a meno di 5 m dai corsi d'acqua e su terreni innevati, saturi d'acqua o ghiacciati [un terreno è da ritenersi ghiacciato quando non è lavorabile con le ordinarie attrezzature (es. aratri, erpici) non è da ritenersi tale un terreno che presenta una "crosta" di ghiaccio negli strati superficiali];
3. nelle aree di vincolo (zona di tutela assoluta e rispetto) degli approvvigionamenti idro-potabili come delimitate ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006. Deroghe saranno concesse dalle Autorità competenti.

ART. 4 MODALITA' DI SPARGIMENTO

L'interramento immediato del letame sparso su **terreno arativo**, posto entro una fascia di 150 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone ad utilizzo pubblico deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi ecc.), dovrà iniziare immediatamente dopo la fine della distribuzione partendo dalla porzione di terreno ad esse più vicina.

Eventuali accumuli di letame predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno essere:

- posti ad almeno 150 m da abitazioni, attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali) e da zone ad utilizzo pubblico deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi);
- posti a non meno di 10 m da corsi d'acqua;
- effettuati con letame maturo;
- utilizzati entro 20 gg.

Gli accumuli sono comunque vietati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto degli approvvigionamenti idropotabili (D.Lgs 152/2006).

CAPO II° NORME RIGUARDANTI LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

ART. 5 DEFINIZIONI

I "liquami zootecnici" sono invece gli effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- le deiezioni di avicunicoli non mescolate a lettiera;
- le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti a trattamenti di effluenti di allevamento, da soli o in miscela con biomasse vegetali di origine agricola;
- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami come sopra definiti e qualora destinate ad utilizzo agronomico; diversamente tali acque sono assoggettate alle disposizioni relative all'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.101, comma 7, lett. a, b, c, del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;

ART. 6 DIVIETI

E' vietato lo spargimento del liquame zootecnico:

1. Entro una fascia di 150 m da abitazioni di terzi, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da zone ad uso pubblico deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi ecc.) per **tutto l'anno** (dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00 dei giorni infrasettimanali, dalle 11.00 alle 20.00 del sabato e dopo le ore 9.00 della domenica; per le rimanenti fasce orarie si rimanda a quanto previsto dal successivo art. 7);
2. nelle zone boscate, a meno di 5 m dai corsi d'acqua e su terreni innevati, saturi d'acqua o ghiacciati [un terreno è da ritenersi ghiacciato quando non è lavorabile con le ordinarie attrezzature (es. aratri, erpici); non è da ritenersi tale terreno che presenta una "crosta" di ghiaccio negli strati superficiali];
3. su aree con pendenza superiore al 15% (salvo deroga concessa dall'Ente Preposto);
4. nelle aree di cava;
5. nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad ogni precipitazione nel periodo 01/11 e 31/03;
6. nelle aree di vincolo (zone di tutela assoluta e rispetto) degli approvvigionamenti idro-potabili come delimitate ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006. Deroghe saranno concesse dall' Autorità competente.

ART. 7 MODALITA' DI SPARGIMENTO

Lo spargimento dei liquami su terreni agricoli deve essere eseguito:

- nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol in particolare nelle vicinanze di abitazioni e/o insediamenti (ad es. "a raso", utilizzando la "spatola" di cui sono dotati i carri botte).

L'uso di irrigatori a pioggia è ammesso su terreni posti ad oltre 500 mt. dalle abitazioni, da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali), da Zone ad uso pubblico deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi ecc.).

Sul terreno arativo privo di colture in atto posto entro una fascia di 150 m da:

- abitazioni di terzi;
- da attività produttive (artigianali, industriali, commerciali, direzionali);
- da Zone ad uso pubblico deputate alla presenza di persone (es. scuole, parchi giochi ecc.);

l'interramento del liquame sparso dovrà iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione partendo dalla porzione di terreno più vicina a tali insediamenti.

Eventuali accumuli di pollina predisposti per facilitare le successive operazioni di concimazione dovranno essere:

- ◇ posti ad oltre 150 m da abitazioni di terzi;
- ◇ effettuati a non meno di 10 m da corsi d'acqua;
- ◇ utilizzati entro il giorno successivo.

Gli accumuli sono comunque vietati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto degli approvvigionamenti idro-potabili (D.Lvg 152/2006).

CAPO III° NORME

ART. 8 Riferimenti legislativi

Le presenti disposizioni integrano quanto già predisposto dalla seguente legislazione statale e regionale.

- ✓ la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- ✓ il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- ✓ il D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152" ed, in particolare, gli articoli 4 5 e 26;
- ✓ la D.G.R 21 novembre 2007 n VIII/5868 e s.m.i. avente ad oggetto: "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs. n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla D.G.R. n. 6/17149/1996, approvati con D.G.R n. 8/5215 del 2 agosto 2007" ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- ✓ la D.G.R 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione";
- ✓ la D.G.R 14 settembre 2011 n. XI/2208 avente ad oggetto "Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile";
- ✓ decreto n. 9761 del 31/10/2012 vengono identificati i periodi di divieto per la distribuzione dei fertilizzanti azotati per l'anno 2012/2013, validi per le zone vulnerabili e non vulnerabili

ART. 9 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il..... entra in vigore dall'esecutività dello stesso atto.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

Art. 10 Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, alla Polizia Locale.

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. 267/2000, con le sanzioni indicate nel prospetto di seguito riportato, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza della Provincia, della Regione o dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Comportamento vietato	Sanzione
<i>Accumulo letame in area non destinata a spandimento</i>	<i>Da 150 a 300 €</i>
<i>Accumulo letame nelle aree di divieto</i>	<i>Da 150 a 300 €</i>
<i>Spandimento letame e compost nelle aree di divieto</i>	<i>Da 150 a 500 €</i>
<i>Spandimento letame nel periodo di divieto</i>	<i>Da 100 a 200 €</i>
<i>Spandimento liquami nella fascia di divieto</i>	<i>Da 150 a 500 €</i>
<i>Spandimento liquami con mezzi vietati</i>	<i>Da 150 a 300 €</i>
<i>Spandimento liquami nel periodo di divieto</i>	<i>Da 100 a 300 €</i>